

DIRETTIVE PER LA PARTECIPAZIONE E L'ADESIONE A CENTRI INTERUNIVERSITARI, CONSORZI E AD ALTRE STRUTTURE DI RICERCA

SENATO ACCADEMICO	15.11.2005; 13.12.2005; 23.3.2010
CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE	30.11.2005; 19.12.2005; 31.3.2010
DECRETO RETTORALE	2320/2005 dd. 27.12.2005; 536/2010 dd. 20.4.2010
UFFICIO COMPETENTE	<i>Uff. di Staff Affari Generali e Documentali - Servizio Affari generali e rapporti con il SSN</i>

Data ultimo aggiornamento: 20 aprile 2010

a cura dell'Uff. di Staff Affari

Generali e Documentali - Servizio. Affari generali e rapporti con il SSN

Articolo 1 – Finalità

L'Università degli Studi di Trieste partecipa alla costituzione o comunque aderisce a Centri, Consorzi o di altre forme associative finalizzate ad attuare una opportuna collaborazione tecnico-scientifica tra l'Università ed altri Atenei, ovvero tra la medesima Università ed altri soggetti pubblici e privati, nonché alla realizzazione di attività strumentali alle attività didattiche e di ricerca o comunque utili al conseguimento dei propri fini istituzionali.

La collaborazione può essere connessa anche alla partecipazione a progetti scientifici finalizzati, promossi da enti pubblici di ricerca oppure ad altri progetti di ricerca svolti sulla base di contratti e convenzioni.

In particolare, l'Università degli Studi di Trieste, può costituire, tramite apposite Convenzioni, Centri di Ricerca Interuniversitari o Centri di Servizi Interuniversitari, rispettivamente quali strumenti di collaborazione scientifica tra docenti di Università diverse e di organizzazione di attività di ricerca e di studio o quali sedi di servizi scientifici utilizzati da più Università, o, altresì, partecipare ai Centri predetti, mediante una specifica proposta di adesione.

Inoltre, l'Università (ai sensi dell'art. 91 bis della L. 382/80, sulla partecipazione a Consorzi) può istituire, mediante appositi Atti Costitutivi o di adesione, Consorzi o, altresì, aderire ai medesimi, per la progettazione e l'esecuzione di programmi di ricerca finalizzati allo sviluppo scientifico e tecnologico.

La partecipazione dell'Università di Trieste a enti esterni non è ammessa nei casi in cui vi siano situazioni di conflitti di interessi o di concorrenza rispetto alla propria attività istituzionale.

Articolo 2 – Strutture esterne

Per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'Università può costituire strutture esterne finalizzate al perseguimento di specifici obiettivi di formazione, di ricerca e di servizio, di carattere generale o speciale, pubblico o privato, con o senza fini di lucro, o aderire alle stesse.

Tali strutture, fermo restando quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità, possono assumere tutte le forme di volta in volta consentite dalla legge e, tra l'altro, la forma di:

- a) comitati;
- b) associazioni con e senza personalità giuridica;
- c) fondazioni;
- d) consorzi;
- e) società consortili;
- f) società di capitale;
- g) enti di diritto pubblico.

L'attività di tali strutture, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, dovrà comunque avere ad oggetto una delle seguenti finalità:

- a) formazione di alte professionalità;
- b) ricerca scientifica;
- c) promozione dell'alta cultura, della scienza e dell'innovazione tecnologica;
- d) valorizzazione delle competenze presenti nell'Università;
- e) servizi a supporto delle attività istituzionali.

Articolo 3 – Contenuti delle proposte di costituzione o adesione

Ciascuna proposta di costituzione o di partecipazione alle strutture di cui al precedente art. 2 deve essere presentata al Consiglio di Dipartimento ed al Consiglio di Facoltà di afferenza del docente o ricercatore proponente.

Nel caso in cui la proposta provenga da un gruppo di docenti e/o ricercatori appartenenti a più Dipartimenti o a più Facoltà la stessa deve essere presentata presso ciascuno di questi.

La proposta dovrà necessariamente contenere le seguenti indicazioni, in mancanza delle quali non potrà essere sottoposta ad esame:

- chiara indicazione del titolo e della tipologia del Centro, Consorzio o dell'altra struttura prevista dal precedente art. 2;
- elenco di tutti i partecipanti, sia interni all'Ateneo (Dipartimenti, Facoltà ecc.), sia esterni ad esso, con una breve presentazione della natura, degli obiettivi e dei programmi di attività previste per il Centro o Consorzio o per la diversa struttura indicata;
- descrizione dell'attività del Centro o Consorzio ed eventuale indicazione della sede;
- bozza dello Statuto o dell'Atto costitutivo;
- indicazione della misura e della provenienza dei finanziamenti di cui il Consorzio o Centro prevede di poter disporre;
- previsione dei benefici derivanti dalla partecipazione al Centro o Consorzio, di qualunque natura essi siano (benefici culturali, di collaborazione scientifica, di acquisizione di risorse, di prestigio, ecc.);
- previsione degli impegni che si vanno ad assumere (personale, mezzi, risorse, strutture, impianti, strumenti e forme di finanziamento);
- previsione di eventuali ulteriori oneri finanziari a carico dell'Ateneo;
- indicazione della quota di adesione, ove previsto che ci sia soltanto una quota partecipativa una tantum, da versare a seguito della costituzione;
- destinazione a finalità istituzionali di Ateneo di eventuali dividendi spettanti ad esso;
- specificazione di eventuali impegni finanziari futuri, ove previsti, per il tempo di durata del Centro o del Consorzio;
- previsioni di durata e/o possibili sviluppi o trasformazioni future del Centro o del Consorzio.

In rapporto alla durata, quella prevista dallo statuto del Centro o Consorzio, ove determinata, deve comunque essere tale da assicurare una collaborazione capace di consentire il perseguimento dei fini specifici per i quali viene costituito e la realizzazione del programma scientifico da attuare.

Articolo 4 – Modalità di presentazione della proposta

Le proposte specifiche di costituzione o di partecipazione sono sottoposte all'esame ed all'approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

L'esame delle suddette proposte, redatte in conformità a quanto previsto dal precedente art. 3, deve in ogni caso essere preceduto dall'acquisizione del parere favorevole del Dipartimento di afferenza del docente o ricercatore proponente, cui spetta l'espressione di una valutazione sul valore scientifico della proposta, e della Facoltà di appartenenza, cui spetta l'espressione di una valutazione in ordine alla compatibilità della medesima proposta con il rispetto degli impegni didattici ed accademici del docente o ricercatore proponente.

Le proposte, una volta acquisito il parere favorevole del Consiglio di Dipartimento e della Facoltà interessata, sono presentate al Magnifico Rettore che provvede a trasmetterle all'ufficio competente.

Detto ufficio, sulla base del parere favorevole espresso dal Dipartimento e dalla Facoltà interessati e tenuto conto delle prescrizioni da questi eventualmente indicate, provvede all'istruzione della proposta e alla successiva trasmissione al Senato Accademico ed al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione.

Nell'ipotesi di iniziative di interesse generale dell'Ateneo, la proposta istitutiva o di adesione può essere avanzata dal Rettore.

La partecipazione dell'Ateneo deve sempre conformarsi al principio generale di un buon livello scientifico dell'attività svolta dal Centro o Consorzio e deve caratterizzarsi prevalentemente nell'apporto di prestazioni di carattere tecnico-scientifico, fermi restando i conferimenti di natura finanziaria da versare al fondo consortile, al patrimonio associativo o al capitale sociale.

Eventuali quote e/o contributi annuali saranno posti a carico dei Centri di spesa proponenti o interessati alla collaborazione, con esclusione della partecipazione a Consorzi ritenuta d'interesse generale per l'Ateneo con deliberazione dei propri organi di governo.

Articolo 5 – Sottoscrizione dell'atto di costituzione o di adesione

Dopo l'approvazione del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, la partecipazione alle strutture di cui al precedente art. 2 avviene mediante sottoscrizione dell'atto di costituzione o di adesione da parte del Magnifico Rettore o di un suo delegato.

Articolo 6 – Nomina e attribuzioni dei rappresentanti

Il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione, ove previsto, designano, su eventuale proposta dei Dipartimenti o Facoltà interessate, i rappresentanti dell'Ateneo negli Organi Collegiali del Centro, del Consorzio e delle strutture previste al precedente art. 2.

I rappresentanti sono tenuti:

- a trasmettere all'Amministrazione Centrale i bilanci preventivi e consuntivi del Centro o Consorzio entro 30 giorni dalla loro approvazione;
- a consegnare entro il 31 maggio di ciascun anno una relazione sull'attività svolta dei medesimi organismi, evidenziando i benefici derivanti all'Ateneo dalla partecipazione ad essi;

- a segnalare tempestivamente qualsiasi disfunzione o criticità che si dovesse verificare nella gestione al fine di valutare l'opportunità di interventi specifici, da parte dell'Ateneo, od un eventuale recesso;
- ad acquisire preventivamente il consenso dell'Amministrazione su ogni deliberazione che dovesse comportare variazione degli impegni assunti e già in essere con l'Atto Costitutivo e/o con lo Statuto;
- a consultare l'Amministrazione in relazione ad atti di maggior rilevanza giuridico-economica (quali acquisti consistenti, assunzioni di personale, atti di costituzione in giudizio, incrementi delle quote di partecipazione ecc.);
- ad evitare ogni possibile conflitto di concorrenza tra l'Ateneo, che rappresentano, e l'istituzione esterna, cui partecipano.

Nel caso il rappresentante dell'Ateneo non si attenga alle suddette linee di comportamento, Senato accademico e Consiglio di amministrazione potranno valutare la revoca della nomina di rappresentanza.

Articolo 7 – Modalità di recesso

Il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione, previa valutazione dell'attività svolta, sentiti i rappresentanti e le strutture coinvolte dell'Ateneo, sono competenti a deliberare in merito al proseguimento della partecipazione o all'eventuale recesso nei casi in cui questo è consentito dalla legge o dal relativo statuto.

Articolo 8 – Entrata in vigore

Le presenti linee guida entrano in vigore il 1° gennaio 2006.

Gli articoli 6 e 7 si applicano anche a Centri, Consorzi, Fondazioni, Istituzioni, Società di capitali e altre forme di associazione, ai quali l'Università di Trieste abbia già aderito.

ALLEGATO A - SCHEMA MODELLO RELAZIONE

<u>Tipo di ente</u>		
<u>Oggetto:</u>		<ul style="list-style-type: none"> - Tipo di attività e scopo - Obiettivo scientifico - Attività economica/finalità economica - Sistema di gestione dell'ente (<i>gestione autonoma/ non autonoma</i>) - Tipo di contabilità (<i>economico / finanziario</i>) - Regime fiscale dell'Ente e conseguenze per l'Ateneo
<u>Risultati</u>	Risultati raggiunti:	<ul style="list-style-type: none"> - risultati scientifici - risultati finanziari: <ul style="list-style-type: none"> a) valore dell'avanzo /disavanzo di amministrazione (<i>utile/perdita di esercizio</i>) b) consistenza patrimonio netto.
	Rispondenza dei risultati raggiunti ai criteri /parametri incentivanti adottati dal MIUR per la ripartizione del FFO in termini di:	<ul style="list-style-type: none"> - percentuale di finanziamento e di successo acquisiti nell'ambito dei progetti dell'Unione Europea, di programmi di ricerca nazionali e/o regionali; (per valutare la percentuale di successo, specificare quanti progetti sono stati finanziati rispetto a quelli presentati) - accesso a finanziamenti per ricerche commissionate dall'esterno; - produzione di brevetti; - svolgimento di attività di consulenza
<u>Finalità istituzionale UniTs/confronto con Statuto e con linee generali dettate dagli organi di UniTs</u>		<ul style="list-style-type: none"> - Compatibilità con finalità istituzionale e linee generali dettate dagli organi di UniTs - Concorrenza/ complementarità/ strumentalità dal punto di vista: <ul style="list-style-type: none"> a) dell'attività b) della finalità istituzionale e linee generali dettate dagli organi di UniTs c) del reperimento di risorse ministeriali ed esterne
<u>Impegno finanziario e in termini di risorse umane e strumentali di UniTs</u>		<ul style="list-style-type: none"> - Quota partecipativa (<i>indicare se a carico dell'amministrazione o dei dipartimenti interessati</i>) - Risorse umane appartenenti a UniTs a disposizione - Risorse strumentali appartenenti a UniTs a disposizione - Incidenza su vincoli finanziari di Units (<i>rispetto ai limiti fissati dal budget</i>)
<u>Analisi costi/benefici</u>		<p>indicare, fra l'altro, se le seguenti voci sono evtl. cofinanziate dal Centro/Consorzio o se sostenute dai dipartimenti per l'adesione al Centro/Consorzio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>acquisto attrezzature tecnico-scientifiche,</i> - acquisto di materiali di laboratorio, - acquisto di monografie e periodici, - finanziamento di contratti co.co.co., - finanziamento di borse di dottorato, assegni di ricerca e borse di studio , - altro
<u>Livello responsabilità UniTs</u>		<p>specificare se l'ente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ha personalità giuridica, - è iscritto nel registro delle imprese, - se vi sono prescrizioni statutarie o altre che prescrivano specifiche responsabilità a carico di UniTs, - altro
<u>Previsione statutaria sulla revoca/recesso ed eventuali conseguenze</u>		